N. 24/2026 R.G.

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Aosta

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Marra - Presidente

dott. Marco Tornatore - Giudice est./rel.

dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, promosso da **ZAVATTARO Fabrizio**, nato ad Aosta il 26 maggio 1968, codice fiscale ZVTFRZ68E26A326N, residente in Aosta, via Roma n. 1;

RICORRENTE

OGGETTO: Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2026, ZAVATTARO Fabrizio chiedeva che venisse dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente risiede nel circondario del Tribunale di Aosta ed è titolare di partita IVA.

Dalla relazione particolareggiata redatta dall'avv. Federica GILLIAVOD, nominata dall'Organismo di composizione della crisi di Aosta quale professionista incaricata di svolgere le funzioni di gestore della crisi, risulta che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure

liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o d'insolvenza.

Sussiste, altresì, il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, atteso che il ricorrente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'esposizione debitoria scaduta e non pagata ammonta complessivamente a euro 1.881.038,27 ed è, pertanto, ampiamente superiore alla soglia prevista dall'art. 268, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Le cause dell'indebitamento, come ricostruite nella relazione sulla base di quanto riferito dal ricorrente e della documentazione esaminata, risalgono alla crisi dell'attività imprenditoriale esercitata tra la fine degli anni Novanta e la metà degli anni Duemila nel settore dell'installazione di impianti per l'edilizia. La crisi era stata determinata principalmente dal mancato incasso di crediti commerciali derivanti da commesse affidate a consorzi e società appaltatrici successivamente divenuti insolventi o sottoposti a procedure concorsuali e dall'esito economicamente sfavorevole di un'operazione immobiliare fondata sulla permuta di una parte rilevante del valore di un appalto.

L'originaria carenza di liquidità aveva impedito al debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nei confronti delle banche, dei fornitori e dell'Erario, mentre l'esposizione debitoria si era progressivamente accresciuta per effetto degli interessi, delle sanzioni e degli oneri della riscossione. A tale situazione si erano aggiunti gli obblighi economici conseguenti alla separazione coniugale e al mantenimento dei figli, nonché i costi connessi ai procedimenti giudiziari riguardanti la loro tutela.

Il ricorrente aveva mantenuto nel tempo la continuità lavorativa e aveva tentato di riorganizzare la propria attività attraverso iniziative imprenditoriali e professionali che, tuttavia, non avevano prodotto flussi finanziari sufficienti a consentire il rientro dall'esposizione debitoria pregressa. Anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 aveva inciso sull'attività della S.I.A.M. S.r.l., rimasta inattiva dal 2020.

Dalla relazione del gestore risulta, inoltre, che il ricorrente svolge attività lavorativa autonoma mediante propria partita IVA e ha dichiarato redditi pari a euro 36.050,00 per l'anno 2023, euro 40.590,00 per l'anno 2024 ed euro 46.383,00 per l'anno 2025. Sulla base della media dei redditi relativi all'ultimo triennio, il gestore ha quantificato in euro 3.400,00 il reddito lordo medio mensile del debitore e in euro 2.200,00 il reddito mensile residuo, una volta detratti i costi necessari allo svolgimento dell'attività

lavorativa, costituiti dalle spese di autostrada e carburante, stimate in euro 200,00 mensili, e dal canone di leasing del veicolo, pari a euro 991,30 mensili.

Il ricorrente vive da solo in un'abitazione condotta in locazione e sostiene spese mensili di mantenimento quantificate in complessivi euro 1.585,00, comprensive del canone di locazione, delle spese condominiali, delle utenze, delle spese sanitarie, alimentari, di abbigliamento, igiene, telefonia e degli altri ordinari generi di consumo. Egli è inoltre tenuto, in forza della sentenza di divorzio n. 216 del 28 giugno 2016, a contribuire al mantenimento dei figli Mattia, ancora minorenne, ed Elena, studentessa di ventidue anni, mediante il versamento della complessiva somma mensile di euro 265,00.

Tenuto conto di tali componenti reddituali e delle indicate necessità di mantenimento, il gestore ha individuato in euro 350,00 il reddito mensile effettivamente disponibile, mentre il debitore ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura la maggiore somma di euro 400,00 mensili per la durata di tre anni, corrispondente a complessivi euro 14.400,00.

Il patrimonio del ricorrente non comprende beni immobili. Il debitore risulta tuttora intestatario dell'autocarro Iveco targato CK858ST, immatricolato il 10 luglio 2003 e acquistato il 15 gennaio 2004, sul quale risultano iscritte un'ipoteca per sovvenzione del prezzo dell'importo di euro 25.118,40 e sei misure di fermo amministrativo. Il ricorrente ha dichiarato di non averne più il possesso da oltre venti anni.

Non risultano beni mobili di valore. Tale circostanza non è stata direttamente accertata dal gestore, ma è stata dichiarata dal debitore mediante l'autocertificazione allegata alla relazione. Non risultano neppure crediti esigibili o da riscuotere.

Il ricorrente è titolare del conto corrente Qonto n. 506032, che alla data del 30 giugno 2026 presentava un saldo contabile di euro 0,75, e del conto corrente Fineco n. 4651066, aperto il 12 settembre 2025, il cui saldo alla data del 30 giugno 2026 ammontava a euro 2.224,39. Risulta inoltre intestatario di una carta prepagata Vivid, utilizzata nel limitato periodo compreso tra il 27 ottobre e il 1° novembre 2025 per pagamenti di modesta entità.

Il debitore è altresì titolare di quote della società Solutions for Identity Access Management S.r.l., in sigla S.I.A.M. S.r.l., della quale è amministratore unico. Secondo quanto riportato nella relazione, le partecipazioni sono prive di concreto valore

economico, poiché la società è inattiva dal 2020 e l'ultimo bilancio depositato risale al 2016. Dalla visura acquisita dal gestore non risultano ulteriori partecipazioni societarie.

La situazione debitoria è costituita da crediti privilegiati e chirografari per complessivi euro 1.881.038,27. In particolare, risultano creditori il Comune di Aosta per euro 450,00, l'Agenzia delle entrate per euro 15.239,70, l'Agenzia delle entrate-Riscossione per crediti indicati come privilegiati pari a euro 50.517,22 ed euro 1.121.154,98 e per crediti indicati come chirografari pari a euro 573.544,40 ed euro 15.833,11, la Regione autonoma Valle d'Aosta per tasse automobilistiche pari a euro 301,16, l'INPS per euro 5.935,52, CRE Service S.r.l. per euro 44.322,37, Cherry Bank S.p.A. per euro 35.870,26 e Ferrari Hub per euro 17.869,55.

Le spese prededucibili derivanti dalla procedura di sovraindebitamento sono state quantificate in euro 2.884,96, oltre IVA, per un importo complessivo di euro 3.519,66, fatti salvi gli ulteriori costi vivi della procedura.

Il gestore ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che durante il periodo della liquidazione controllata è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante il versamento della somma mensile di euro 400,00, detratto quanto necessario al mantenimento del debitore e dei figli e quanto occorrente per sostenere i costi dell'attività lavorativa. Il debitore si è inoltre impegnato a mettere a disposizione della procedura il reddito eccedente il limite determinato e ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo percepita, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

Il professionista ha espresso una valutazione positiva sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ritenendola idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione è stata redatta esaminando, tra l'altro, il documento di identità e il codice fiscale del ricorrente, il certificato di residenza e lo stato di famiglia, le visure catastale e camerale, i dati estratti dal cassetto fiscale, gli estratti dei conti correnti relativi agli ultimi quattro anni, l'elenco dei debiti, le risultanze del CRIF e della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, le visure del PRA e del Portale dell'automobilista e le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre anni.

Il gestore ha inoltre dato atto di aver effettuato le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'agente della riscossione e

agli uffici fiscali degli enti locali, di aver formulato la richiesta di accesso ai documenti amministrativi prevista dall'art. 65, comma 4-*bis*, dello stesso decreto e di avere acquisito dal debitore un'autocertificazione a conferma dei dati e delle informazioni raccolte.

Dalla relazione risulta inoltre che, nell'ultimo quinquennio, il debitore non ha effettuato donazioni, non ha alienato beni mobili o immobili e non ha compiuto operazioni bancarie di particolare rilievo. Non risultano, inoltre, atti del debitore impugnati dai creditori.

La documentazione esaminata e le verifiche riferite dal professionista consentono, pertanto, di ritenere sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per l'apertura della procedura. La domanda è corredata dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 269, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e il gestore ha attestato la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori durante il periodo della liquidazione.

Come da attestazione di cancelleria datata 21 ottobre 2026, non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

In conclusione, ritiene il Tribunale, per quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di ZAVATTARO Fabrizio.

Seguono i provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 comma 2 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI);

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **ZAVATTARO Fabrizio**, nato ad Aosta il 26 maggio 1968, codice fiscale ZVTFRZ68E26A326N, residente in Aosta, via Roma n. 1;
- nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. Marco Tornatore;
- nomina liquidatore l'avv. Manuela Massai;

- ordina al debitore, se imprenditore, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché in ogni caso l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito *internet* del Ministero della giustizia, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- ordina, qualora nel patrimonio siano ricompresi beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio, il giorno 22 ottobre 2026.

Il Presidente
dott. Giuseppe Marra
firma digitale

Il Giudice rel.
dott. Marco Tornatore
firma digitale

N. R.G. 24/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

Ufficio per la composizione delle crisi e la gestione delle insolvenze

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Giuseppe Marra	Presidente
dott. Marco Tornatore	Giudice rel.
dott. Maurizio D'Abrusco	Giudice

ha pronunciato il seguente:

D E C R E T O

vista l'istanza depositata dall'Avv. MASSAI Manuela, nominata liquidatore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ZAVATTARO Fabrizio, con la quale la professionista ha rappresentato di assistere, in altre pratiche giudiziarie pendenti, soggetti portatori di interessi contrapposti a quelli del debitore, chiedendo pertanto di essere sostituita nell'incarico;

rilevato che la stessa Avv. MASSAI Manuela ha evidenziato la sussistenza di una situazione di incompatibilità derivante dall'esistenza di rapporti professionali suscettibili di interferire con il corretto e imparziale esercizio delle funzioni di liquidatore della procedura;

considerato che il liquidatore deve garantire piena indipendenza, imparzialità e terzietà rispetto a tutti gli interessi coinvolti nella procedura concorsuale e che la situazione rappresentata appare incompatibile con il permanere nell'incarico;

ritenuto, pertanto, che l'istanza debba essere accolta e che debba essere nominata l'Avv. GILLIAVOD Federica, professionista già nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi quale gestore della crisi e autrice della relazione particolareggiata ex art. 269, comma 2, CCII allegata al ricorso introduttivo;

P.Q.M.

dispone la sostituzione dell'Avv. MASSAI Manuela dall'incarico di liquidatore della procedura di liquidazione controllata n. 24/2026 R.G. e nomina l'Avv. GILLIAVOD Federica quale liquidatore della procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ZAVATTARO Fabrizio, all'Avv. MASSAI Manuela, all'Avv. GILLIAVOD Federica e per gli ulteriori adempimenti di competenza, ivi comprese le annotazioni sugli atti della procedura.

Aosta, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2026.

Il Presidente
dott. Giuseppe Marra
firma digitale